

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 1 "Assetto istituzionale e Territoriale
degli Enti Locali"
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827
Via Trinacria, 34/36 - 90144 Palermo
Tel. 091.7074436
dg.autonomie.locali@regione.sicilia.it

Palermo

Prot. n.

17/06/2022
10249

Responsabile procedimento: dr.ssa Daniela Leonelli tel. 0917074697
E-mail: d.leonelli@regione.sicilia.it

Trasmessa via pec

CIRCOLARE N. 25 17 GIU 2022

Oggetto: "Legge di Stabilità Regionale 2022-2024" approvata con l.r. 25 maggio 2022, n. 13 - Obbligo pubblicazione degli atti nel sito INTERNET - Art. 12, comma 24 - Articolo 13 - comma 5 - Modifica dell'art. 18 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22.

Ai Sindaci
Ai Commissari Straordinari
Ai Segretari
delle Città Metropolitane

Ai Sindaci
Ai Commissari Straordinari
Ai Presidenti dei Consigli
Ai Consiglieri
Ai Segretari
dei Comuni siciliani

e, p.c. *-*
Al Presidente
dell'A.N.C.I. Sicilia
PALERMO

Al Presidente
dell'A.S.A.E.L.
PALERMO

Con la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e, più in particolare, con l'art. 12, comma 24, e con l'articolo 13, comma 5, sono state apportate significative innovazioni in materia di "obbligo di pubblicazione degli atti nei siti istituzionali degli enti locali", modificando il testo dell'art. 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22.

Infatti, mediante il comma 24 della legge in questione, al suddetto articolo sono state apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "per estratto" sono state soppresse;
- b) dopo il comma 2 è stato aggiunto il seguente: "2 bis. In merito alla pubblicazione degli atti, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni".

Con l'articolo 13, comma 5, viene altresì previsto che:

"Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modificazioni, le parole "entro tre giorni dall'approvazione" sono sostituite dalle parole "entro tre giorni lavorativi dall'approvazione".

Pertanto, il testo dell'art. 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, coordinato con le recenti modifiche, risulta essere il seguente:

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma

2-bis. In merito alla pubblicazione degli atti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.

Si ritiene, pertanto, utile evidenziare il contenuto dell'art. 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., reso applicabile in Sicilia per effetto del comma 24, lett. b, della norma in oggetto:

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di

trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

Si confida in un puntuale adempimento.



L'Assessore
Avv. Marco Zambuto